

CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA E L'INPS PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER L' ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER L'EROGAZIONE DI INDENNITÀ INTEGRATIVE DI MALATTIA E DI INFORTUNIO, AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 334.





L'anno 2021 il giorno 26 del mese di Novembre in Vibo Valentia.

tra

Il Dott. Pasquale Scortecci nella qualità di direttore della sede provinciale INPS di Vibo Valentia a ciò delegato dal Presidente dell' INPS con determinazione n. 18

e

i rappresentanti di

FAI - CISL	
FLAI - CGIL	
UILA - UIL	
C.I.A.	
COLDIRETTI	
CONFAGRICOLTURA	

premesse

- l'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 prevede che il servizio per i contributi agricoli unificati, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può assumere per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale la riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro, stipulando all'uopo apposita convenzione;

- che per effetto dell'art. 9- sexies, comma 1, del D.l. 510/1996 convertito dalla legge 608/1996, l'INPS è subentrato allo SCAU nella gestione delle convenzioni stipulate tra lo SCAU e le predette associazioni sindacali;

- che i contributi suddetti sono stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e determinati quanto alla misura, dall'accordo sindacale per la costituzione di un fondo (FIMI) per l'erogazione di indennità integrative a quelle di legge (malattie ed infortuni) e per il contributo di assistenza contrattuale ai lavoratori agricoli (C.A.C.), dipendenti dalle aziende agricole della Provincia di Vibo Valentia;

- che gli stessi rientrano fra quelli indicati dall'articolo 11 della già citata legge 334 del 1968;

visto

il D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali,

rilevata

l'opportunità di porre in essere una regolamentazione dei rapporti tra l'INPS e le associazioni sindacali predette, che tenga conto dell'attuale contesto normativo e delle mutate esigenze operative,

considerato

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Vibo Valentia affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citato in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza integrazione malattia (F.I.M.I.) e l'1% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).

Art. 2

I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico (POSAGRI) l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l'INPS a trattenere l'importo convenuto.

La sottoscrizione vale come autorizzazione per l'INPS a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei contributi obbligatori, l'importo dovuto.

I datori di lavoro, come sopra individuati, debbono portare a conoscenza dei singoli lavoratori, destinatari della presente convenzione, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento dell'obbiettivo.

Art. 3

La Sede dell'INPS provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico (POSAGRI) per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art.1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.l,art.1 D.L.338/89

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni l'importo complessivo sarà determinato sulla retribuzione imponibile calcolata come salario medio convenzionale dell'anno per il numero delle giornate accertate in via definitiva nell'anno precedente.

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e malattia e infortunio avviene anche nel caso in cui per agevolazioni di legge non è prevista la riscossione del contributo obbligatorio.

Beltrame Peto

Donato Massimo

[Signature]

[Signature]

2- l'importo dei contributi dovuti in base o alle predette giornate o alla retribuzione indicata sul DMAG-Unico.

La Sede dell'INPS di Vibo Valentia invierà al Comitato di gestione:

- a) entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'elenco comunale dei versamenti fino a quel momento affluiti a titolo di contributi;
- b) entro 3 mesi dalla suddetta scadenza, il rendiconto della riscossione nel quale saranno indicati il carico definitivo ed i versamenti affluiti.

La Sede dell'INPS di Vibo Valentia comunicherà al Comitato di gestione, entro 45 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, l'ammontare dei contributi affluiti nel periodo compreso tra la scadenza della rata in esame e quella della rata precedente, depurata delle spese da rimborsare ai sensi del precedente art. 6.

Tale importo sarà accreditato sul conto corrente indicato, attraverso il codice IBAN, congiuntamente dalle organizzazioni firmatarie della presente convenzione, intestato al comitato individuato dall'ari. 5 senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo.

In relazione a ciascun versamento, la Sede dell'INPS fornirà al suddetto Comitato, entro 45 giorni, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con l'ammontare delle quote singolarmente versate dalle imprese stesse e del numero dei dipendenti denunciati.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003.

Art. 8

Le Organizzazioni sindacali firmatarie sono responsabili in solido della gestione e dei rapporti finanziari effetto della convenzione


L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione anche nei confronti delle imprese agricole e di tutti i soggetti compresi nell'art.1 e da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori delle strutture nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti o di strutture associate alle stesse, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e le organizzazioni sindacali alle quali i predetti titolari sono iscritti.

Pertanto le Organizzazioni sindacali stipulanti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e si obbligano a rimborsare all'interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.

In particolare, esse sono tenute in solido al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese che l'INPS dovesse eventualmente sostenere, in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o, comunque, l'applicazione della presente convenzione. L'INPS è sollevato, infine, da ogni responsabilità ed onere qualora le rimesse monetarie al Comitato dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art.9







La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte del FIMI dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art 10

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Vibo Valentia;

IL DIRETTORE DELLA SEDE INPS
IL DIRETTORE PROVINCIALE

Leone Scotecci



I RESPONSABILI.....

FAI - CISL

Alfonso

FLAI - CGIL

Pelle Plo

UILA - UIL

Pelle Plo

C.I.A

Pelle Plo

COLDIRETTI

Pelle Plo

CONFAGRICOLTURA

Pelle Plo

Ai sensi dell'art. 1341 cod civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art.2; art. 6; art. 8; art 10.


I RESPONSABILI

FAI - CISL

Alfonso

FLAI - CGIL

Pelle Plo



UILA - UIL

[Handwritten signature]

C.I.A.

[Handwritten signature]

COLDIRETTI

[Handwritten signature]

CONFAGRICOLTURA

[Handwritten signature]

